

FAQ al 28/12/2023

- 1 Si chiede, se allo scopo di favorire le complementarità e le sinergie con le politiche attive sul territorio ed al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti (cfr. Bando art. 6. Descrizione degli interventi), i territori dei Comuni facenti parte dell'area SNAI Alta Irpinia, pur appartenendo a due aree territoriali distinte, possono fare richiesta di essere aggregati all'ambito territoriale dove ricade la maggioranza dei comuni di cui al progetto di sviluppo dell'area SNAI Alta Irpinia.

Le aree GAL della programmazione 23-27 dovranno essere conformi alla territorializzazione di cui ai DRD n.150 del 29.03.2023 e DRD n.200 del 28.04.2023, ed a tale territorializzazione non è prevista la possibilità di apportare modifiche in autonomia. Ciò non toglie che l'esigenza di avviare progetti che siano comuni e condivisi riguardanti le aree SNAI di competenza di ciascun GAL è specificamente prevista dal Bando.

- 2 Si chiede, se ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai Principi di selezione 1 e 2, i soci del GAL concorrono con le loro compagini societarie alla determinazione del calcolo del punteggio.

Esempio 1: La compagine societaria di un socio del GAL comprende soggetti di cui alle compenti a) Pubblica, b) Privata Parti economiche e sociali c) Privata Società civile tutte afferenti all'area territoriale individuata dal GAL proponente. Tali soggetti sono conteggiati ai fini della determinazione del numero dei soggetti utili alla determinazione del punteggio "rappresentatività e presidio del territorio"?

no

Esempio 2: La compagine societaria di un socio del GAL comprende un Comune appartenente all'area territoriale individuata dal GAL proponente. Tale Comune con la sua offerta di servizi (salute, istruzione, mobilità) è conteggiato ai fini della determinazione del numero dei Comuni utili alla determinazione del punteggio "Servizi Comprensoriali"?

No, il Comune deve essere socio oppure aderire formalmente (ad esempio, delibera di Giunta) e poi perfezionare, nel caso, l'adesione. L'adesione dovrà essere perfezionata entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria definitiva ed a tale adempimento è subordinata l'emissione della DICA.

Esempio 3: La compagine societaria di un socio del GAL comprende un Ente sovracomunale di cui all'art. 2 del D.lgs. 267/2000 Comune appartenente all'area territoriale individuata dal GAL proponente. Tale Ente è conteggiato ai fini della determinazione del numero degli Enti alla determinazione del punteggio "Presenza nel partenariato di Enti Locali sovracomunali"?

No, l'Ente sovracomunale deve essere socio oppure aderire formalmente e poi perfezionare, nel caso, l'adesione. L'adesione dovrà essere perfezionata entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria definitiva ed a tale adempimento è subordinata l'emissione della DICA.

3. Il modulo di assenza di conflitto di interessi da chi deve essere sottoscritto?

Dai soggetti che rivestono cariche all'interno del GAL e dai dipendenti (CDA, Coordinatore, RAF, Responsabile dell'Attuazione, etc) che possano trovarsi in situazioni di conflitto di interessi anche potenziali nell'espletare le proprie funzioni.

4. Il bando prevede la dichiarazione di esclusività del RAF e del Coordinatore: come si concilia con la possibilità di un rapporto part time?

Si specifica che la dichiarazione di esclusività riguarda lo svolgimento di incarichi svolti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma presso altri GAL. Resta libera (previa autorizzazione del GAL) l'attività professionale ed altre attività lavorative, che non generino conflitti di interesse con l'attività del GAL

5. Esiste un contrasto tra l'obbligo di contrattualizzare il Coordinatore, il Raf ed il Responsabile dell'Attuazione (pag. 23 par. 9.2) ed il principio di selezione n. 4 legato alla struttura organizzativa. Permane, dunque, l'obbligo dell'assunzione oppure la mancata assunzione delle suddette figure fa venire meno solo il punteggio del criterio di selezione?

Il contrasto non esiste. Infatti, il Coordinatore, il RAF e il Responsabile dell'Attuazione sono da considerarsi le figure minime obbligatorie da prevedere nell'organico della struttura tecnico-amministrativa dei GAL e sussiste l'obbligo di assumere suddette figure entro un mese dall'approvazione della strategia.

Il criterio di selezione, fermi restando gli obblighi suddetti, valorizza le loro competenze ed esperienze pregresse.

- 6 Il GAL Colline Salernitane Scarl intende presentare una SSL riferita all'area LEADER "Picentini", come definita dai DRD n.150 del 29.03.2023 e DRD n.200 del 28.04.2023, attenendosi, quindi, alle disposizioni di cui all'art. 4 e ss. del Bando.

La suddetta area comprende anche il Comune di Bellizzi, in quanto nell'STS 7 del PTR, sebbene ricadente in macroarea B, che attualmente non fa parte della compagine societaria del GAL.

Pertanto, considerati la tempistica richiesta per la partecipazione al Bando e la complessità degli adempimenti richiesti ad un Ente pubblico per l'acquisizione di quote societarie, si chiede di voler confermare se, entro la scadenza del 09.10, sia sufficiente formalizzare l'adesione alla SSL del GAL da parte del Comune di Bellizzi mediante idoneo atto della Giunta Comunale. In caso contrario, si richiede di voler precisare quale sia la corretta procedura che questo GAL dovrà attuare entro la predetta scadenza. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la Giunta del Comune di Bellizzi ha già deliberato, nei mesi scorsi, l'adesione alla proposta di SSL del GAL (rif. T.I. 19.1.1. – Supporto preparatorio).

L'adesione del Comune di Bellizzi alla compagine societaria non è obbligatoria per l'inclusione del suo territorio nella SSL. Diverso è il caso in cui tale comune concorre alla valorizzazione del criterio 2 (Servizi comprensoriali): in questo caso saranno presi in considerazione solo i comuni soci del GAL o che presentano impegno formale ad aderire in qualità di socio. L'adesione dovrà essere perfezionata entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria definitiva ed a tale adempimento è subordinata l'emissione della DICA.

- 7 In conformità alla territorializzazione di cui ai DRD n.150 del 29.03.2023 e DRD n.200 del 28.04.2023 e, specificatamente, all'area LEADER "Picentini" di interesse di questo GAL, la SSL dovrà prevedere anche interventi afferenti al Comune di Bellizzi ricadente nella macroarea B. Considerando, dunque, l'inclusione "obbligatoria" di tale Comune nell'ambito della SSL, si richiede di voler confermare che le operazioni afferenti al territorio di tale Comune non richiedono espressa motivazione e/o l'adozione di specifiche condizioni di ammissibilità come, invece, previsto all'art. 8.2.d del Bando. In caso contrario, si richiede di voler precisare quale sia la corretta procedura da adottare / disposizioni normative a cui riferirsi.

Non è affatto obbligatorio realizzare interventi in tutti i Comuni dell'area oggetto della SSL; nel caso in cui la SSL preveda interventi in tali aree, vale quanto previsto dal bando: a) Le aree prioritarie di intervento sono prevalentemente le zone rurali C e D e, in limitati casi specifici e motivati nelle condizioni di ammissibilità della singola operazione, anche zone A e B. Ogni intervento attivato in macroaree A e B deve avere ripercussioni dirette e misurabili in macroaree C e D.

Le operazioni attuate in macroarea A e B devono avere risultati economici diretti e/o indiretti e comunque apportare benefici esclusivamente ad imprese e persone operanti e residenti nelle macroaree C e D.

- 8 Il GAL Colline Salernitane Scarl sta valutando l'estensione di alcune operazioni afferenti alla costituenda SSL per l'area LEADER "Picentini" anche al Comune di Pontecagnano, ricadente in macroarea A. Ciò in continuità di progettazioni in corso e coerentemente alla proposta di SSL di cui alla fase preparatoria (rif. T.I. 19.1.1). Analogamente, il GAL ravvisa pure l'opportunità di estendere alcuni interventi ai territori dei Comuni confinanti appartenenti all'area salernitana (pure ricadenti in macroarea A) che hanno spiccate caratteristiche di "ruralità". In merito, con richiamo all'art. 8.2.d del Bando, si chiede di voler precisare se tali operazioni dovranno trovare capienza nella dotazione di risorse prevista dal Bando per l'area stessa e/o attingere ad altre fonti e quali siano le condizioni di ammissibilità a cui attenersi.

Le aree GAL della programmazione 23-27 dovranno essere conformi esclusivamente alla territorializzazione di cui ai DRD n.150 del 29.03.2023 e DRD n.200 del 28.04.2023 e non è prevista la possibilità di apportare modifiche in autonomia. È possibile prevedere azioni che abbiano come destinatari esclusivamente soggetti dell'Area GAL e finalizzate ad usufruire di servizi/infrastrutture presenti nei territori limitrofi laddove questi siano assenti sul territorio del GAL. Non è possibile alcuna operazione fuori dall'area LEADER.

- 9 Il GAL è interessato a chiedere la delega all'Organismo Pagatore/Autorità di Gestione per la realizzazione dei controlli di primo livello/avanzamento della spesa/collaudi, afferenti ai progetti finanziati attraverso la propria SSL (es. azioni ordinarie e specifiche, ecc.). In merito, si chiede di voler chiarire se tale delega rientra nelle opzioni percorribili nell'ambito della presentazione della SSL e, in caso affermativo, quali sono le condizioni normative a cui attenersi. Infine, si richiede se tale eventuale delega prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive al GAL in ordine all'espletamento di tali procedure che, diversamente, saranno svolte dagli Uffici Regionali generando, ovviamente, un costo.

Per la specifica struttura dei progetti complessi di comunità non è prevista alcuna delega.

10 Il Bando (rif. art.13.P) richiede la consegna, in fase di candidatura, dei Curriculum, resi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, delle figure apicali della struttura (coordinatore, RAF, Responsabile dell'Attuazione della SSL), già contrattualizzati dal GAL. Pertanto, si chiede di voler confermare che laddove tali figure, e/o qualcuna delle previste figure, non siano già state contrattualizzate, non sia necessaria la consegna dei curriculum stessi.

La consegna dei Curriculum si rende necessaria per la valorizzazione del criterio di selezione 4.1 relativo alla struttura tecnico-amministrativa dei GAL. Resta l'obbligo di assumere le figure apicali della struttura entro un mese dalla graduatoria definitiva di approvazione della strategia, ed a questa è subordinata l'emissione della DICA.

11 Gli incarichi conferiti in questa fase, ad esempio per progettazione, possono seguire la sola normativa dei contratti pubblici o scontano l'ulteriore adempimento dei tre preventivi a mezzo portale Sian?

Per le figure del Coordinatore, del RAF e del responsabile dell'attuazione delle attività progettuali, che hanno spiccato carattere fiduciario, è possibile ricorrere all'incarico diretto.

Per la selezione di personale dipendente di nuova assunzione, nonché la scelta di professionisti e/o lavoratori autonomi per specifici external expertise, devono essere adottate procedure aperte e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione; se compatibili, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

12 Si chiede di chiarire:

- a) nel caso di soggetto proponente RTI quali criteri vengono verificati cumulando i requisiti di tutte i GAL Associati e quali invece vengono verificati solo in capo al GAL mandatario.
- b) nel caso al GAL proponente sia associato un altro GAL come si valuta il suo contributo rispetto alla composizione e rappresentatività dell'Assemblea

Il Bando individua la procedura per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate dai GAL stessi.

Possono concorrere alla selezione GAL già costituiti in forma singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).

I GAL dovranno essere già costituiti in una struttura giuridica legalmente riconosciuta tra quelle previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente come forma societaria o consortile.

a) **In caso di candidatura mediante RTI di più GAL i soggetti raggruppati dovranno individuare un mandatario e produrre un formale impegno a perfezionare entro 12 mesi dall'ottenimento del decreto di concessione un processo di concentrazione societaria al fine di addivenire ad un GAL unico. A tale adempimento è subordinata l'emissione della DICA**

In caso di candidatura mediante RTI fermo rimanendo, comunque, il rispetto delle Condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 8 del Bando in oggetto, per quanto attiene il paragrafo 11 Criteri di selezione e l'Allegato E, si specifica quanto segue:

Principio di Selezione 1:

***Rappresentatività e presidio del Territorio:* il punteggio è assegnato considerando la sommatoria delle componenti presenti in ciascuno dei GAL Associati;**

Coerenza del partenariato con la SSL: il punteggio è assegnato considerando la sommatoria dei partner e partner esterni che rappresentano interessi o con competenze coerenti agli ambiti tematici delle SSL presenti in ciascuno dei GAL Associati;

Affidabilità finanziaria: il punteggio è assegnato considerando la sommatoria del Capitale Sociale versato riportato nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per ciascuno dei GAL Associati;

Composizione del CDA/Organo decisionale: il punteggio è assegnato considerando la composizione del Consiglio di amministrazione del GAL Mandatario;

Pari Opportunità nel CDA/Organo decisionale: il punteggio è assegnato considerando la composizione del Consiglio di amministrazione del GAL Mandatario;

Principio di Selezione 2:

Servizi Comprensoriali: la presenza di comuni soci con le caratteristiche indicate nei criteri sarà verificata nei partenariati in ciascuno dei GAL Associati;

Presenza nel partenariato di enti locali sovracomunali: la presenza di enti sovracomunali sarà verificata nei partenariati in ciascuno dei GAL Associati;

Principio di Selezione 4:

Caratteristiche della struttura Tecnico-amministrativa del GAL: il punteggio è assegnato valutando l'organigramma del GAL Mandatario e la relativa dotazione in termini di risorse umane previste nella SSL;

Attività di Animazione/Comunicazione: il punteggio è assegnato valutando l'organigramma del GAL Mandatario e la relativa dotazione in termini di agenti di sviluppo previste nella SSL.

- b) Nel caso al GAL proponente (assimilato al GAL mandatario dell'RTI) si sia associato un altro GAL si specifica che questo, ai fini della composizione e rappresentatività dell'Assemblea, nel caso venga presentato il formale impegno da parte dei soggetti del partenariato del GAL associato a confluire, entro 12 mesi dall'ottenimento del decreto di concessione, nella compagine societaria del GAL proponente, questi potranno essere valutati singolarmente ai fini della composizione e rappresentatività dell'Assemblea. Varrà quindi tutto quanto previsto per il caso a).

L'attribuzione dei punteggi degli altri criteri del Principi di selezione 3 e 4 qui sopra non richiamati, considerato che sono riferiti a condizioni oggettive pertinenti alla Strategia di Sviluppo Locale, non subirà variazioni.

Aspetti amministrativi:

Nelle more si perfezioni processo di concentrazione societaria in una delle forme previste in materia dal Codice civile al fine di addivenire ad un GAL unico secondo le forme giuridiche, la responsabilità gestionale, amministrativa e finanziaria ricade esclusivamente in capo al GAL mandatario.

Ai fini degli aspetti di carattere amministrativo di cui al Bando in oggetto:

- l'Istanza di Finanziamento (All. 1) sarà prodotta a firma del GAL Mandatario che dovrà allegare originale o copia conforme dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL mandatario redatto nella forma della scrittura privata autenticata.

13 Si chiede a titolo esemplificativo e non esaustivo se, per il principio di selezione 1 "Caratteristiche e composizione", le caratteristiche devono essere possedute prima della

presentazione o possono essere dichiarate e successivamente perfezionate entro 6 mesi dall'eventuale approvazione.

I punteggi relativi ai criteri di selezione saranno attribuiti rispetto alle caratteristiche possedute dal soggetto proponente entro i termini della presentazione della proposta progettuale; l'unica deroga è prevista per la valutazione dell'adesione dei soggetti pubblici. Nell'allegato E al bando, si specifica, infatti, che il perfezionamento entro i sei mesi successivi all'approvazione della graduatoria definitiva riguarda l'adesione dei soggetti pubblici, fermo restando l'impegno formale ad aderire da produrre in sede di domanda di partecipazione al bando in oggetto.

14 Si chiede se l'obbligo di trasformare come indicato nel bando il CCNL applicato, pena non ammissibilità della spesa, è superato dalla Dichiarazione di equivalenza di cui al citato articolato del DLGS 36/2023?

Si. In analogia con quanto disposto dall'articolo 11 comma 3 del DLGS 36/2023 riguardo alla Dichiarazione di equivalenza tra le tipologie contrattuali, che garantisce le stesse tutele del CCNL, si supera l'obbligo all'applicazione del CCNL impiegati Agricoli.

15 Il costo determinato dall'applicazione degli istituti del CCNL di riferimento attualmente adottato, superiori a quelli minimi – standard del CCNL richiesto dal Bando, sono da considerarsi spesa riconosciuta a tutti gli effetti?

In caso di riscontro negativo, è opportuno segnalare che l'inquadramento in peius del personale, applicando il CCNL richiesto, determinerebbe condizioni sfavorevoli al personale che già svolge le medesime attività nella attuale programmazione.

Inoltre, L'INPS non riconosce l'inquadramento CCNL impiegati Agricoli per le attività dello scrivente GAL, anche sul presupposto.

Infine, verificato il "Documento di lavoro sulla determinazione de aggiornamento delle UCS da utilizzarsi nell'ambito del PSP 2023-2027 -Interventi AKIS (SRH) e cooperazione (SRG) (versione n.1 – 15 maggio 2023)", si chiede se il GAL possa utilizzare a riferimento quanto indicato nella UCS standard di cui al punto "2.2.1 Costi unitari applicabili al personale dell'Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale" – Personale delle Imprese"

Il GAL nella rendicontazione del personale dipendente dovrà fare riferimento agli UCS indicati al paragrafo "2.2.1 Costi unitari applicabili al personale dell'Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale" – Personale delle Imprese" del Documento di lavoro sulla determinazione de aggiornamento delle UCS da utilizzarsi nell'ambito del PSP 2023-2027 -Interventi AKIS (SRH) e cooperazione (SRG) (versione n.1 – 15 maggio 2023)".

Gli UCS indicati nel documento sopracitato sono stati determinati secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, pertanto una loro modifica non è possibile. Inoltre, si specifica che nella metodologia di calcolo sono state presi a riferimento i principali CCNL; quindi, la modifica della tipologia di contratto da questo punto di vista non rileva.

16 Nell'allegato E relativamente al Principio di selezione 2: Caratteristiche dell'ambito territoriale Criteri di selezione pertinenti, si chiede di sapere se il punteggio per la presenza nel partenariato di almeno un ente locale sovracomunale è attribuito anche nel caso di presenza di un Ente Parco Regionale.

Ai sensi dell'art.2 del D.LGS 267/2000, si considerano enti locali sovracomunali: le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

17 In riferimento al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale, relativo all'intervento SRG06 del Complemento di Sviluppo Rurale Campania 23/27, con la presente si chiede di sapere se un dipendente di un socio del GAL (contrattualizzato con busta paga) oppure un professionista che ha in essere un contratto di prestazione d'opera con il socio (con emissione di fattura), può essere assunto con contratto di lavoro subordinato oppure con contratto di prestazione d'opera da parte di tale GAL, utilizzando le risorse dedicate al sotto-intervento B del CSR 2023-2027.

Il sotto intervento B – Animazione e gestione delle SSL è dedicato, tra l'altro, all'informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL, nonché alla progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale, a partire dalle procedure di selezione degli eventuali destinatari e/o beneficiari degli interventi. Pertanto, il personale del GAL impegnato nella realizzazione del sotto intervento B dovrà necessariamente lavorare in maniera imparziale nell'interesse comune di tutti i possibili e potenziali beneficiari degli interventi. Si ritiene che l'esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione professionale con soci del GAL possa determinare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, e quindi è da considerarsi condizione di incompatibilità.

Si ricorda che per l'assunzione di nuovo personale dipendente, nonché per il conferimento di incarichi di external expertise a professionisti e/o lavoratori autonomi, è necessario adottare procedure di selezione aperte basate su principi di trasparenza, competenza e non discriminazione.

18 Il bando relativo alla selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale - intervento SRG06 del Complemento di Sviluppo Rurale Campania 23/27 - al punto 6.1.1 recita: "In ogni caso e a prescindere dall'ambito tematico prescelto, il sostegno agli interventi di natura strutturale per quanto riguarda le imprese dei comparti agroalimentare e forestale in ambito LEADER dovrà essere marginale e non superare il 20% del valore massimo del sotto intervento A in termini di contributo pubblico". Si chiede di sapere se tale prescrizione è perentoria ed in particolare di specificarne meglio l'ambito di applicazione.

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 nella scheda di intervento "SRG06 - LEADER - Attuazione Strategie di sviluppo Locale", stabilisce:

"Si specifica che le eventuali operazioni di sviluppo rurale a favore dell'agricoltura, pianificate nelle SSL, devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate".

Tale riferimento è ripreso nella corrispondente scheda del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania, ver. 1.0 gennaio 2023, approvato con DD n. 33 del 31.01.2023 fissando al 20% tale valore massimo, da una parte meglio definendo il limite al settore agricolo (da intendersi come attività ricomprese nell'allegato 1 del TFUE) e dall'altro interpretando il limite ai soli interventi "strutturali", intesi tali quando:

- **il programma è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altre relativa a prodotti nuovi e/o creare nella stessa unità una nuova capacità**

produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti;

oppure

- **il programma è volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;**
- o ancora**
- **il programma è volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, ovvero alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità produttiva esistente.**

19 Si chiede un chiarimento in merito alla FAQ n. 4 (*), ovvero se tale previsione è da ricondursi esclusivamente all'ambito di intervento del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 - SGR06.

(*) 4. Il bando prevede la dichiarazione di esclusività del RAF e del Coordinatore: come si concilia con la possibilità di un rapporto part time?

“Si specifica che la dichiarazione di esclusività riguarda lo svolgimento di incarichi svolti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma presso altri GAL. Resta libera (previa autorizzazione del GAL) l'attività professionale e di altre attività lavorative, che non generino conflitti di interesse con l'attività del GAL”

No, la dichiarazione di esclusività riguarda lo svolgimento di incarichi svolti presso altri GAL anche rispetto alla precedente programmazione per le attività ancora in essere. Quindi dovranno cessarsi i rapporti a qualsiasi titolo in essere con altri GAL, anche rispetto ad attività relative al PSR 2014 – 2022, per poter avviare i nuovi rapporti di lavoro.

20 Il GAL ... considerati i tempi di espletamento della procedura di evidenza pubblica per la selezione delle figure previste dal GAL (presentazione delle candidature, prove di selezione, valutazione di merito, pubblicazione delle graduatorie);

Atteso che al fine di garantire una maggiore partecipazione dei candidati all'avviso di selezione, in relazione alla tempistica indicata dal bando, è opportuno rinviare la pubblicazione dell'avviso al termine delle festività di fine anno;

Visti i tempi ordinariamente concessi per la presentazione delle candidature nei bandi/avvisi pubblicati dal GAL, nelle precedenti programmazioni (minimo 60 gg);

Considerato, altresì, che

- il GAL dovrebbe impegnare, per la copertura finanziaria delle assunzioni, somme non ancora disponibili in assenza della DICA;
- l'impegno di tali figure professionali è relativo alle attività previste con la nuova SSL;
- il GAL con verbale del Consiglio di amministrazione n. 10 del 20/12/2023 ha approvato il bando di selezione per l'assunzione delle figure previste avviando di fatto la procedura di selezione,

... il GAL chiede la propongna di termini, previsti dal Principio di Selezione 4 “Modalità di gestione, attuazione e sorveglianza della SSL”, di 120 giorni;

- di subordinare l'efficacia delle assunzioni, espletate le procedure di selezione, alla emissione della DICA.

21 Lo scrivente GAL in coerenza con gli impegni assunti con riferimento al Bando di selezione richiamato in oggetto ed alla successiva approvazione della graduatoria definitiva, sta provvedendo nei termini a definire i contratti di lavoro del personale, infatti in data odierna è stato convocato il CdA per il giorno .con all'ordine del giorno approvazione degli schemi dei contratti di lavoro del Coordinatore, del RAF e del Responsabile dell'attuazione delle attività progettuali, nonché approvazione avviso di procedura pubblica di selezione per il personale "Animatori", nonché in data odierna, con protocollo Prot. del e Prot. del, sono pervenute comunicazioni in autotutela delle dipendenti del GAL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, e

Lo scrivente GAL si è subito determinato inserendo all'ordine del giorno anche la presa d'atto delle richiamate comunicazioni in autotutela ed eventuali assunzioni di determinazioni. Pertanto si rende necessario che questa Autorità di Gestione possa fornirci il proprio orientamento atteso che il rilievo in autotutela evidenziato dalle dipendenti, poggia sul Bando SRG06 paragrafo 9.2, pag. 23 del Decreto n. 464 del 03/08/2023 che anche se non materialmente ritrascritto si intende qui integralmente richiamato, per cui si rende necessaria una Vs. interpretazione autentica. Considerati i termini definiti dal bando, 30 giorni dall'emanazione del Decreto, per dar corso alle procedure di selezione del personale, si chiede cortesemente un Vs. sollecito riscontro

Risposte 20 e 21

Per quanto riguarda l'obbligo di selezionare ed assumere le figure minime previste e inserite nella SSL, si chiarisce quanto segue:

- Il limite temporale previsto (un mese a partire dall'approvazione della graduatoria definitiva), non è da considerarsi perentorio;
- È fatto obbligo ai GAL selezionati procedere con l'iter amministrativo avviando le selezioni delle figure (ove queste non siano già presenti) e/o la trasformazione dei contratti preesistenti;
- L'avvio effettivo dei contratti di lavoro può essere subordinato alla sottoscrizione della DICA relativa al sotto – intervento B; l'emissione delle DICA è comunque subordinata all'esito della selezione del personale e quindi alla individuazione dei futuri dipendenti.

Per quanto attiene, invece, il parere richiesto in merito alle comunicazioni ricevute dal personale già presente nell'organigramma del GAL, si fa riferimento alla risposta alla FAQ n. 11, tra le altre, che recita:

“Per la selezione di personale dipendente di nuova assunzione, nonché la scelta di professionisti e/o lavoratoriautonomi per specifici external expertise, devono essere adottate procedure aperte e sull a base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione; se compatibili, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Inoltre, il Bando stesso al punto 9.2 Sotto intervento B – Animazione e Gestione della SSL, fa richiamo alla necessità di assicurare la massima efficienza e stabilità della struttura tecnico-organizzativa del GAL.

In tal senso recita: *“Allo scopo di assicurare la massima efficienza e la stabilità della struttura tecnico-organizzativa, nonché ai fini della semplificazione amministrativa legata all'adozione dei costi semplificati, che sarà obbligatoria per la rendicontazione dei costi del personale, è fatto obbligo*

ai GAL, pena la non ammissibilità della spesa relativa, per le figure obbligatorie previste nell'organico della struttura tecnico-amministrativa dei GAL, ed in particolare per le figure del coordinatore, del RAF, del responsabile dell'attuazione delle attività progettuali, e più in generale per tutti i lavoratori dipendenti dei GAL (segreteria, agenti di sviluppo, etc.) la contrattualizzazione, a tempo pieno o part time, come lavoratori dipendenti, avendo come riferimento il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli”.

Ed ancora: “Per il personale dipendente, già in organico all'atto di presentazione della domanda, è necessario ricondurre il contratto di lavoro in essere al contratto collettivo di cui sopra, e dotarsi di un ordine di servizio che indichi nominativamente il personale impegnato nelle attività di progetto ed il numero delle giornate lavorative dedicate al progetto.

Per la selezione di personale dipendente di nuova assunzione, ad esclusione delle tre figure del coordinatore, del RAF, del responsabile dell'attuazione delle attività progettuali che hanno spiccato carattere fiduciario, nonché la scelta di professionisti e/o lavoratori autonomi per specifici external expertise, devono essere adottate procedure aperte e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione; se compatibili, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Infine: “... Nel caso di contratti e/o convenzioni professionali già in essere, questi potranno essere convertiti ai rapporti di lavoro dipendente sopra esposti, senza necessità di selezione ...”

Ciò detto, risulta evidente che è nella discrezionalità di ogni singolo GAL ammesso e selezionato di dotarsi di figure professionali le più diverse, oltre quelle minime richieste, sia nel numero che nella tipologia, nel rispetto del metodo di scelta sopra richiamato.